



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto di Istruzione Superiore "E. Maggia"- Stresa

Viale Albano Mainardi, 5 28838 STRESA (VB) Tel. 0323/31194

E-Mail info@alberghierostresa.it PEC vbis006003@pec.istruzione.it

C.F. 81002420032 Cod. MIUR: VBIS006003

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Premessa

La presenza di alunni stranieri nelle scuole ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale che è necessario esaminare nella sua complessità e questo, come sottolinea la Commissione Europea, costituisce per i sistemi di istruzione una sfida, anche se non nuova.

La sfida consiste nel mettere in atto tutte quelle strategie che consentano di:

- sviluppare un adeguato clima di accoglienza;
- garantire pari opportunità di accesso all'istruzione e di successo scolastico agli alunni stranieri;
- facilitare l'apprendimento della lingua italiana e potenziarne l'uso come strumento veicolare per lo studio delle discipline previste dal corso di studi;
- creare una rete di comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia.

Finalità

Tale documento si propone dunque di:

- definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- definire fasi e modalità dell'accoglienza, attribuendo compiti e ruoli del personale scolastico;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti stranieri sostenendoli nella fase di adattamento e rimuovendo eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- fornire indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati;
- favorire un rapporto di collaborazione con la famiglia dell'allievo;
- pianificare attività di intervento per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari;
- diminuire la dispersione scolastica degli studenti stranieri;
- promuovere approcci didattici interculturali.
- individuare le risorse, anche esterne alla scuola, necessarie per tali interventi.

Il Protocollo d'Accoglienza

Il protocollo d'accoglienza degli alunni stranieri, predisposto dalla funzione strumentale Interventi e Servizi per gli studenti e deliberato dal Collegio Docenti, è parte integrante del PTOF e intende rappresentare un modello di accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga agevolato l'inserimento degli alunni stranieri nella comunità scolastica.

Tale documento deve essere considerato punto di partenza comune, all'interno di un progetto interamente mirato a rendere operative le disposizioni previste dal D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del D.L. n. 286 del 25 luglio 1998. In particolare si ricorda che il Capo VII, art. 45 (iscrizione scolastica) prevede quanto segue:

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti preferibilmente alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il Collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Al fine dell'assegnazione alla classe la Commissione Accoglienza, in concerto con la Commissione Formazione Classi, prende in considerazione i seguenti elementi: presenza nella classe di altri alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese; presenza nella classe di

altri alunni stranieri; complessità della classe (handicap, dispersione, problemi disciplinari).

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

La Commissione Accoglienza

Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/99 all'art. 45, il Collegio Docenti istituisce la Commissione Accoglienza come gruppo di lavoro per l'inserimento degli alunni di nazionalità non italiana. È composta da:

- Dirigente Scolastico
- Funzione Strumentale Mentore (Interventi e Servizi per gli studenti)
- Docente Referente per l'Intercultura
- Docenti coordinatori di Dipartimento o loro delegati
- Personale della segreteria didattica

La Commissione Accoglienza è aperta alla collaborazione di tutti coloro che si possono rendere disponibili per particolari iniziative in favore degli alunni di nazionalità non italiana (genitori, alunni stranieri, associazioni ed enti territoriali, ecc.).

La **Commissione Accoglienza** deve:

- seguire le fasi dell'inserimento dello studente straniero;
- progettare, insieme ai Consigli di Classe, la attività destinate agli studenti stranieri
- I membri della Commissione parteciperanno altresì a corsi di aggiornamento e formazione.

Fasi del Protocollo d'Accoglienza

- Fase 1: iscrizione
- Fase 2: prima accoglienza
- Fase 3: accoglimento della domanda e determinazione della classe
- Fase 4: inserimento, facilitazione, integrazione

Procedure

Fase 1: iscrizione

Rappresenta il primo approccio dei genitori dell'allievo straniero con l'Istituto e viene eseguita da un incaricato della segreteria. Al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di questo incontro di carattere amministrativo ed informativo sarebbe opportuno dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni.

Compiti

L'incaricato della segreteria deve:

- consegnare alla famiglia:
 - a) modulistica bilingue
 - b) *biografia linguistica* (all.1);
 - c) materiale informativo sulla scuola bilingue
 - d) calendario scolastico
- fissare il primo incontro tra la famiglia e la Commissione Accoglienza;
 - trasmettere al docente Referente per l'intercultura la *biografia linguistica*;
 - tenere un apposito elenco di alunni stranieri aggiornandolo in base alle nuove iscrizioni.

Fase 2: prima accoglienza

Si tratta di un colloquio con i genitori e con l'alunno per conoscere da vicino i percorsi scolastici pregressi, ma soprattutto per avviare un dialogo fra la famiglia e la scuola.

Compiti

La Commissione Accoglienza o una sua rappresentanza deve:

- esaminare la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- effettuare un colloquio con la famiglia per:
 - a) raccogliere informazioni sulla situazione familiare e la storia personale e scolastica dell'alunno
 - b) fornire eventuali chiarimenti sul Regolamento d'Istituto e sull'organizzazione della scuola
- effettuare un colloquio con l'alunno per valutare i livelli di conoscenza della lingua italiana anche somministrando un test linguistico;

Fase 3: accoglimento della domanda e determinazione della classe

Per gli alunni stranieri che hanno frequentato solo parzialmente la scuola in Italia, ma che sono in possesso di regolare attestato di licenza media, si richiede la compilazione, a cura della scuola di provenienza, della Scheda informativa di passaggio dalla scuola secondaria di 1° grado alla scuola secondaria di 2° grado (all.2).

Le informazioni in essa contenute saranno utilizzate per l'inserimento nelle classi e per l'eventuale compilazione del Piano didattico personalizzato da parte del Consiglio di Classe.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione pervenga ad anno già avviato, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999, si procederà alla somministrazione immediata allo studente di test d'ingresso finalizzati all'accertamento del possesso dei prerequisiti minimi necessari per affrontare il corso di studio della classe in cui sarà inserito. Anche alla luce di tali accertamenti,

la Commissione Accoglienza individuerà la classe di inserimento.

In base a quanto emerso durante il colloquio (fase 2) e dai test si forniscono indicazioni al CdC per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato.

Fase 4: inserimento, facilitazione, integrazione

Dopo aver ricevuto dal docente referente intercultura la *biografia linguistica*,

- ▶ il coordinatore avrà cura di riferire ai docenti del Consiglio di Classe le informazioni acquisite.
- ▶ Il Consiglio di Classe, dopo un periodo di osservazione e laddove il caso necessiti, provvederà a compilare nella sua interezza il Piano Didattico Personalizzato individuando criteri di programmazione, verifica e valutazione personalizzati.

Si ricorda che il Consiglio di classe:

- deve individuare, ove necessario, i nuclei tematici irrinunciabili di ciascuna disciplina, sulle indicazioni della Commissione Accoglienza, e semplificare i testi per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
- Ove necessario, può fornire materiali facilitati e/o semplificati.
- ▶ La Commissione Accoglienza provvederà all'attivazione di laboratori di Italiano L2 a vari livelli (in orario extra curricolare) avendo cura di spiegare agli alunni e alle rispettive famiglie le finalità e l'organizzazione dei corsi.

Valutazione

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare i neoarrivati (NAI), pone problemi di vario genere. La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che: «*Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa*». Principi ribaditi anche nella C.M n. 2 dell'8/01/2010, la quale sottolinea come ogni Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, dovrà programmare anche interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando appunto un Piano Educativo Personalizzato. Appare, quindi, fondamentale conoscere la storia scolastica pregressa dell'alunno e fare tesoro di ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà, come indicato precedentemente, opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali e

semplificati, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di Italiano L2. Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Educativo Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa, si prendono in considerazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo periodo, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"* oppure: *"La valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*. (Anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della glottodidattica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, C. M. n. 24 del 01/03/2006, che sono orientate a una valutazione più comprensiva e diluita in un arco temporale più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento della lingua italiana.